U.S.D. LAVAGNESE 1919
Associazione Sportiva Dilettantistica
Matricola FIGC 78808
Via Riboli, 55 – 160

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

-

SAFEGUARDING

-

INDICE

Definizioni e Abbreviazioni

1. PARTE GENERALE

1.1 Premessa

1.2 Adozione del modello di organizzazione e controllo

1.3 Il coinvolgimento delle strutture organizzative

1.4 Il MOC Safeguarding

1.5 La Normativa Safeguarding

1.6 Le finalità

1.7 I destinatari

1.8 Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello

1.9 Il Responsabile Safeguarding

1.9.1 I Requisiti

1.9.2 Nomina e durata della carica

1.9.3 Tracciabilità e trasparenza dell'attività

1.9.4 Trasmissione delle informazioni agli altri organi

1.9.5 Pubblicità della nomina

1.10 Il Sistema sanzionatorio

1.11 Il principio di proporzionalità della sanzione

1.11.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

1.11.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti con contratto di lavoro subordinato

1.11.3 Sanzioni nei confronti di altri soggetti

1.11.4 Violazioni da parte dei minori

1.12 La Struttura Societaria

1.13 Modifiche e aggiornamento del Modello

1.14 Attività di comunicazione e piano di formazione concernente il Modello

1.14.1 Attività di comunicazione

1.14.2 Piano di formazione

2. PARTE SPECIALE

2.1 Le condotte rilevanti ai fini della normativa Safeguarding

2.2 Le violazioni previste dal Codice delle Pari Opportunità D. L.vo 198/2006

2.3 Le violazioni previste dal Codice Penale

2.4 L'individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione

3. PROTOCOLLI OPERATIVI

3.1 L'individuazione delle specifiche situazioni di rischio

3.2 La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione

3.3 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso psicologico

3.4 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso fisico

3.5 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della molestia sessuale

3.6 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso sessuale

3.7 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della negligenza

3.8 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'incuria

3.9 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso di matrice religiosa

3.10 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo

3.11 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione di comportamenti discriminatori

4. Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni

4.1 Dovere di Segnalazione

4.2 Sistema di Segnalazione

4.3 Elementi della Segnalazione

4.4 Soggetti Riceventi le Segnalazioni

4.5 Modalità di gestione delle Segnalazioni

4.6 Dovere di astensione

4.7 Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione e Tutela della Privacy

Definizioni e Abbreviazioni

Codice di Condotta o Codice di Condotta Safeguarding: indica il "Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" previsto dalla Normativa Safeguarding e disciplinato nel dettaglio dagli articoli 10 e seguenti delle Linee Guida F.I.G.C.

Decreto 231: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300." e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto Whistleblowing: indica il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 per l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Linee Guida FIGC: indica le Linee Guida adottate dalla Federazione con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, inviate al CONI per gli adempimenti di competenza per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Modello 231 o MOG 231 o MOG: indica il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Modello o Modello per la Safeguarding o MOC per Safeguarding o MOC Safeguarding: indica il "Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva" ai sensi della Normativa Safeguarding.

Normativa Safeguarding: indica (i) il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39 per l'"Attuazione dell'articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi", (ii), l'articolo 33 comma 6 del D. Lgs. 36/2021 (iii) Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I. di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) e Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, (iv) le Linee Guida F.I.G.C. pubblicate con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023 del Presidente Federale ed il Regolamento di Safeguarding F.I.G.C. pubblicato con C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024 del Presidente Federale.

Responsabile Safeguarding: soggetto responsabile di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, come *infra* definiti, nonché prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Ricevente: soggetto identificato appositamente per la ricezione delle Segnalazioni, come *infra* definite.

Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione.

Segnalato: soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione delle irregolarità, non conformità o comportamenti impropri oggetto della Segnalazione.

Segnalazione: comunicazione rivolta ai Riceventi delle Segnalazioni secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione delle Segnalazioni.

Sistema di Gestione delle Segnalazioni: indica un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

Vittimizzazione Secondaria: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una Segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una Segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

1. PARTE GENERALE

1.1 Premessa

La U.S.D. Lavagnese 1919 a.s.d. è una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta senza finalità di lucro avente ad oggetto l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pratica del Calcio ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. L'Associazione potrà intraprendere lo sviluppo e la diffusione di altre attività sportive dilettantistiche secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

U.S.D. Lavagnese a.s.d., per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà svolgere anche attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abitale alla pratica del calcio e delle altre discipline sportive connesse o che la Società vorrà intraprendere secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Nella realizzazione dell'oggetto sociale, U.S.D. Lavagnese a.s.d. accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e direttive del CIO, del CONI, dell'IPC e del CIP nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, olimpiche e paralimpiche, e/o EPS e/o DSA riconosciuti dal CONI e dal Cip a cui vorrà affiliarsi, in particolare F.I.G.C..

U.S.D. Lavagnese a.s.d. riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, il diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

U.S.D. Lavagnese a.s.d. riconosce e promuove il diritto dei propri tesserati a svolgere l'attività sportiva in un ambiente adeguato e rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

1.2 Adozione del modello di organizzazione e controllo

Nell'ottica della pianificazione e gestione della propria attività tesa alla tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati e dei soci, U.S.D. Lavagnese a.s.d. ha adottato ed attua le misure descritte nel modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, approvato con delibera del proprio organo amministrativo. Le linee guida seguite nella realizzazione del modello sono quelle indicate e pubblicate dalla FIGC.

1.3 Il coinvolgimento delle strutture organizzative

L'effettività e l'efficacia del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding possono essere garantite solo con la cooperazione di tutte le strutture organizzative di U.S.D. Lavagnese a.s.d. .

Tante più persone sono coinvolte nel processo di organizzazione e gestione del rischio di condotte lesive, tanto più alta è la probabilità di individuare e prevenire potenziali violazioni e, dunque, più efficiente il sistema di prevenzione.

Il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative è dunque essenziale per ridurre il rischio di comportamenti non conformi, implementando la diffusione della consapevolezza sulle politiche, le norme e i regolamenti adottati.

1.4 Il MOC Safeguarding

Per prevenire il rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione, in qualsia forma, il MOC Safeguarding si compone di una:

I. PARTE GENERALE

Nella quale sono descritti il contenuto della Normativa Safeguarding, le finalità del Modello Safeguarding, l'approccio metodologico adottato per l'elaborazione del Modello Safeguarding, gli elementi costitutivi del Modello per la Safeguarding.

II. PARTE SPECIALE

Contenente l'indicazione delle specifiche norme che individuano le condotte rilevanti, ai fini delle politiche di safeguarding, come disciplinate dal D. Lgs. N. 198/2006, dal codice penale, dal codice di giustizia sportiva e dalla normativa safeguarding, nonché la mappatura dei rischi.

III. PROCEDURE OPERATIVE

Protocolli adottati dall'Associazione ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata. Nello specifico, la Parte delle Procedure Operative contiene:

Disposizioni per la prevenzione e la gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni:

- l'individuazione delle specifiche situazioni di rischio nel cui ambito possono essere commesse le condotte vietate;
- la valutazione dell'esposizione ai rischi di commissione di condotte vietate.

Disposizioni per il contrasto di comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni:

- adeguati provvedimenti di risposta immediata;
- la predisposizione di un sistema di segnalazioni affidabile e sicuro, che garantisca la riservatezza delle segnalazioni e la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- l'adozione di apposite misure per la prevenzione di qualsiasi forma di vittimizzazione dei tesserati che abbiano in buona fede effettuato una Segnalazione.

Disposizioni per

- la nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con individuazione dei requisiti e delle procedure per la nomina, dei suoi compiti e dei suoi doveri;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio per (i) le violazioni di principi, delle norme di comportamento e delle misure previste nel Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding, (ii) abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

1.5 La Normativa Safeguarding

Il legislatore, con l'introduzione della disposizione di cui all'art. 16 del D. Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39, si pone l'obiettivo di contrastare la violenza di genere nello sport ed ogni forma di discriminazione, nonché promuovere, in maniera organica, la tutela dei minori attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo denominati di "Safeguarding".

A tal fine, la norma prevede che:

1. "Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.
2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.
3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.
4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.
5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1."

La norma in esame impone alle Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e quindi entro il termine del 31 Agosto 2023, le linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale.
Le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate debbono adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell'ente di affiliazione entro 12 mesi dalla loro comunicazione.
La F.I.G.C. ha approvato le proprie Linee Guida per la predisposizione, da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e professionistiche affiliate, dei Modelli organizzativi e Codici di Condotta per la Safeguarding.

Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 si è uniformato alle previsioni del D. L.vo 39/21 e ha istituito "l'Osservatorio permanente Coni per le Politiche di Safeguarding", che ha adottato i Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, documento con il quale sono stati definiti, tra gli altri, il contenuto delle linee guida che le Federazioni debbono adottare al fine di promuovere le politiche di safeguarding, l'individuazione delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, il contenuto minimo che i modelli debbono presentare al fine di considerare adempiuto l'obbligo in capo alle Società Sportive, nonché il contenuto minimo dei codici di condotta e diritti ed obblighi di tesserati, siano essi atleti, tecnici o dirigenti.

Nel quadro normativo di riferimento, anche in virtù dei molti richiami della regolamentazione CONI, devono inoltre citarsi i commi 6 e 7 dell'art. 33 D. L.vo 36/2021 che prevedono: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

Infine, alla luce della recente modifica della Carta Costituzionale, corre l'obbligo di citare il nuovo comma 7 dell'art. 33 della Costituzione della repubblica italiana, introdotto dall'art. 1, comma 1, L. cost. 26.9.2023 n. 1, pubblicata in G.U. 7.10.2023 n. 235, il quale recita: "***la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme***".

1.6 Le finalità

Attraverso il presente documento, la Società intende stabilire il proprio assetto organizzativo e di controllo per la prevenzione di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In particolare, oltre che adempiere alle previsioni di legge e alle Linee Guida F.I.G.C., U.S.D. Lavagnese a.s.d. intende:

- promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo;
- tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati;

- adottare misure organizzative e di controllo adeguate rispetto alla propria struttura al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- diffondere e consolidare una cultura della prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- fornire adeguata informazione ai Destinatari, anche minorenni, in merito alle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
- coinvolgere tutti colori che a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva nelle politiche di prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari in ordine ai propri diritti, ma anche in ordine ai propri doveri e alle proprie responsabilità in materia di politiche di safeguarding;
- definire le conseguenze anche sanzionatorie che possono derivare dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- prevedere idonee misure di trasmissione delle informazioni al Responsabile Safeguarding degli enti a cui è affiliata, ove competenti.

1.7 I destinatari

Il Modello si rivolge ai soggetti (i "**Destinatari**") come di seguito individuati:

a. tutti i Soci di U.S.D. Lavagnese a.s.d. ;
b. tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione o comunque partecipino alla sua attività (ad es. dirigenti, atleti, tecnici, ecc.);
c. genitori e tutori;
d. personale dipendente, lavoratori autonomi, collaboratori a qualsiasi titolo, volontari ed eventuali tirocinanti (retribuiti e non retribuiti).

1.8 Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche specifiche di U.S.D. Lavagnese a.s.d., della sua struttura, nonché della sua natura e dimensioni e verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari anche in base alla futura evoluzione della Società.

1.9 Il Responsabile Safeguarding

Il Responsabile Safeguarding, nominato dall'Organo Direttivo dell'Associazione, ha lo scopo di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello Safeguarding e del Codice di Condotta, e di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione anche ai sensi dell'art. 33 comma 6 D.Lgs. n. 36/2021.

Il Responsabile Safeguarding dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall'Associazione e dalla Federazione di appartenenza. Prima della nomina dovrà essere acquisito il certificato del casellario giudiziale.

Per assolvere a tali funzioni il Responsabile deve svolgere:

1) attività di monitoraggio:

- per la verifica dell'idoneità del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e della loro effettività e dell'adeguatezza nel tempo;
- per la vigilanza sul funzionamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e sulla loro osservanza da parte di tutti di Destinatari;

2) **attività di impulso per l'aggiornamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding:**
   - inoltrare, quando necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding agli organi di amministrazione della Società e verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;
   - monitorare annualmente l'adeguatezza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, sviluppando e attuando piani di azioni ove siano riscontrate criticità;
3) **funzione consultiva;**
4) **adottare provvedimenti di quick – response;**
5) **gestire la trasmissione delle informazioni (flussi informativi) in entrata e in uscita;**
6) **gestire le Segnalazioni;**
7) **curare la formazione;**
8) **attivare del procedimento sanzionatorio:** il Responsabile Safeguarding, accertata la violazione del Modello o del Codice di Condotta, ne dà comunicazioni alle funzioni competenti della Società, previa proposizione della sanzione disciplinare da comminare, al fine di attivare il procedimento sanzionatorio;
9) **collaborare con le strutture di** U.S.D. Lavagnese a.s.d. **;**
10) **collaborare con gli altri organi federali e degli enti di promozione cui l'Associazione è affiliata per la pratica delle singole attività, nonché con le autorità esterne.**

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, al Responsabile Safeguarding spetta il potere di:

- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto comunque della normativa sul trattamento dei dati personali;
- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche, audizioni e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, del supporto tecnico delle funzioni interne alla Società;
- favorire la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Inoltre, il Responsabile Safeguarding ha il dovere di:

- documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti;
- rispettare gli obblighi di riservatezza.

1.9.1 I Requisiti

Il Responsabile Safeguarding deve possedere i requisiti di competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.

Non può in alcun modo essere nominato Responsabile Safeguarding chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi e, in particolare, per i reati indicati dall'art. 16 comma 5 D.L.vo 39/2021.

Il Responsabile Safeguarding, inoltre, non deve aver riportato, negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive in via definitiva complessivamente superiori ad 1 anno da parte di FSN, DSA, EPS e del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.

1.9.2 Nomina e durata della carica

Il Responsabile Safeguarding è nominato dal Consiglio Direttivo di U.S.D. Lavagnese a.s.d. e dura in carica 1 (un) anno e può essere riconfermato.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.

La cessazione dalla carica può essere determinata oltre che dalla scadenza del termine, anche da rinuncia, revoca o morte del Responsabile Safeguarding.

La rinuncia da parte del Responsabile Safeguarding può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso, e deve essere comunicata ai competenti organi dell'Associazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. U.S.D. Lavagnese a.s.d. , in ogni caso, dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile entro 30 giorni, inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il C.D., sussistendone i presupposti, può deliberare la revoca dell'incarico conferito al Responsabile Safeguarding per gravi irregolarità di gestione o funzionamento ovvero per il venir meno dei requisiti solo dopo averne dato preventiva comunicazione all'interessato mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Questi ha 5 (cinque) giorni liberi per chiedere di essere sentito o, in via alternativa ed entro il medesimo termine, inviare una memoria. Il Consiglio dovrà decidere entro ulteriori 10 (dieci) giorni e comunicare la propria decisione all'interessato senza indugio e al Safeguarding Officer dell'ente affiliante.

1.9.3 Tracciabilità e trasparenza dell'attività

Il Responsabile Safeguarding deve mantenere un registro dettagliato di tutte le attività di formazione, segnalazioni ricevute e le eventuali azioni intraprese, al fine di facilitare anche la trasparenza e la rendicontazione, e permettendo anche di analizzare i dati nel tempo per individuare tendenze e sviluppare strategie preventive più efficaci.

1.9.4 Trasmissione delle informazioni agli altri organi

Il Responsabile Safeguarding deve interfacciarsi con l'organo di amministrazione di U.S.D. Lavagnese a.s.d. per informarlo sullo stato di implementazione del Modello Safeguarding e su tutte le questioni rilevanti.

Deve, inoltre, interfacciarsi con il responsabile delle politiche di Safeguarding dell'ente di affiliazione di riferimento per la singola attività sportiva per ogni eventuale aspetto critico che possa emergere nell'ambito del suo incarico e con la Procura Federale, ove competente.

1.9.5 Pubblicità della nomina

L'Associazione rende pubblica la nomina del Responsabile Safeguarding, il nominativo e i suoi dati di contatto, dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet. La nomina del Responsabile viene inoltre comunicata ai responsabili per le politiche di Safeguarding secondo le indicazioni degli Enti cui è affiliato.

1.10 Sistema Sanzionatorio

Il Modello Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding possono considerarsi efficacemente implementati solo se includono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate.

Rappresenta illecito disciplinare e, pertanto, sanzionabile:

a. qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;

b. la violazione delle disposizioni contenute all'interno del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;

c. l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del MOC Safeguarding;

d. l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l'alterazione della documentazione prescritta dal Modello per la Safeguarding.

e. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;

f. qualsiasi atto di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;

g. eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

Con specifico riferimento ai dirigenti, costituisce altresì illecito disciplinare:

a. la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze delle procedure e delle prescrizioni del Modello di Safeguarding;

b. l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello di Safeguarding da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree specifiche di rischio;

c. l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding

Qualora un lavoratore subordinato, un collaboratore o comunque un Socio di U.S.D. Lavagnese a.s.d. , fuori dall'esercizio dell'attività sportiva dovesse essere indagato in un procedimento penale, per uno dei reati previsti dall'art. 16 D. L.vo 39/2021 e, nello specifico per uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale, dovrà comunicarlo senza indugio alla Società la quale, tenuto conto del ruolo svolto e della pericolosità sociale del reato, potrà decidere di sospendere in via cautelare il medesimo dal servizio ed eventualmente dalla retribuzione in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile alla fattispecie concreta.

1.11 Il principio di proporzionalità della sanzione

Nell'irrogazione della sanzione si dovrà rispettare il principio di proporzionalità della sanzione stessa, tenendo in considerazione la natura e la gravità della violazione, il numero di violazioni o qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico fisiche della vittima).

1.11.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I provvedimenti disciplinari dovranno essere comminati in ossequio a quanto previsto dalle procedure dell'Art. 7 della Legge 30 Maggio 1970, n. 300 (il c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile, oltre che nel rispetto delle procedure ivi stabilite.

Le sanzioni applicabili sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa di importo nei limiti di legge;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

1.11.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti con contratto di lavoro subordinato

Qualora la violazione sia commessa da parte di dirigenti, si applicheranno, nei confronti degli stessi, le misure sanzionatorie in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a questi applicabile. Al dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

1.11.3 Sanzioni nei confronti di altri soggetti

Nei confronti dei soggetti Destinatari del Modello Safeguarding che non sono legati alla Società da un rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata, si applicheranno i rimedi contrattuali e giuridici previsti dalla legge.

I contratti stipulati tra la Società ed i soggetti coinvolti in attività particolarmente a rischio quali, a titolo esemplificativo, gli operatori sanitari, i fisioterapisti ed i massaggiatori, dovranno prevedere apposita clausola risolutiva espressa per le violazioni del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, in quanto fattispecie integranti grave inadempimento contrattuale.

1.11.4 Violazioni da parte dei minori

Quando il soggetto autore dell'infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni più gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico dell'ente affiliante.

1.12 La Struttura Societaria

Lo Statuto di U.S.D. Lavagnese a.s.d., prevede, quali organi dell'Associazione dilettantistico i seguenti:

- Assemblea che ha il compito, tra gli altri, di procedere alle elezioni degli Organi Collegiali, di deliberare sugli argomenti di ordinaria amministrazione, di approvare il bilancio di esercizio.
- Il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- Il Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo.
- Responsabile Amministrazione, finanza e controllo.
- Segretario Generale.
- Direttore Generale.

La Associazione, inoltre, è dotata del seguente Organigramma di funzioni:

Direttore Sportivo
Direttore Tecnico
Club Manager
A.R. Stampa
Resp. Operativo
Resp. Sicurezza
Resp. Marketing
Resp. Stadio
Resp. Servizio Steward
Resp. Logistico

Staff Tecnico 1 Squadra:
Responsabile Tecnico e allenatore Prima Squadra
Preparatore Atletico
Match Analyst
Allenatore portieri
Dirigente Accompagnatore
Team manager

Staff Tecnico Under 19
Allenatore Under 19
Vice allenatore Under 19

Staff sanitario:
Responsabile sanitario
Fisioterapista
Massaggiatore
Psicologa

Ufficio Stampa:
Responsabile e Addetto ufficio stampa

Settore giovanile:
Responsabile Sett Giov e Attività di base
Coordinatore tecnico sett giovanile
Coordinatore tecnico attività di base.

Settore Femminile:
Allenatore
Dirigente accompagnatore

Tale sistema permette di determinare maggiormente le differenti responsabilità all'interno di ogni funzione e area strutturale.

1.13 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello per il Safeguarding deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del competente organo amministrativo della Società, anche su proposta del responsabile Safeguarding, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.

U.S.D. Lavagnese a.s.d. aggiorna il proprio Modello Safeguarding con cadenza almeno quadriennale ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida FIGC, e in ogni caso al verificarsi di mutamenti normativi e/o nella propria struttura organizzativa che abbiano impatto sul Modello Safeguarding.

In ogni caso la società si riserva di fare una valutazione annuale delle misure adottate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le eventuali criticità che dovessero essere riscontrate.

1.14 Attività di comunicazione e Piano di formazione concernente il Modello

1.14.1 Attività di comunicazione

L'Associazione Dilettantistico rende pubblici il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet se presente.

U.S.D. Lavagnese a.s.d. , al momento del riconoscimento della qualità di Socio, informa lo stesso o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del Modello per la Safeguarding, del Codice di Condotta per la Safeguarding nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding.

Una copia viene consegnata a ciascun Socio all'atto di instaurazione del rapporto con U.S.D. Lavagnese a.s.d. anche con comunicazione email. Il Socio dovrà essere sottoscrivere una clausola di accettazione che sarà archiviata a cura dall'Associazione.

Il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti sono inoltre comunicati agli organi competenti responsabili per le politiche di Safeguarding.

1.14.2 Piano di formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui alle Linee Guida FIGC e al Modello per la Safeguarding, è fondamentale ai fini dell'effettività del modello stesso ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

1. della qualifica dei soci tesserati (allenatori, dirigenti, atleti etc.) e della loro età;
2. del livello di rischio dell'area in cui operano.

U.S.D. Lavagnese a.s.d. , anche tramite il Responsabile Safeguarding, cura la formazione sul Modello per la Safeguarding attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà aziendale, la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

L'ingiustificata assenza all'attività di formazione da parte dei destinatari della stessa costituisce una violazione dei principi contenuti nel Modello per la Safeguarding nonché nel Codice di Condotta per la Safeguarding e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul sistema sanzionatorio.

2. PARTE SPECIALE

2.1 Le condotte rilevanti ai fini della normativa Saguarding

Il decreto legislativo n. 39/21, nell'individuare le condotte rilevanti ai fini della normativa safeguarding cui le FSN, DSA ed EPS debbono porre attenzione così come le società ed associazioni sportive, richiama espressamente le disposizioni che seguono.

2.2 Le violazioni previste dal Codice delle Pari Opportunità D. L.vo 198/2006

Il decreto legislativo n. 39/21 richiama espressamente le violazioni di cui al Capo II, Titolo I, Libro III:

Art. 27
Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro

1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale

2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata:
   a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive;
   b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni
4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva
5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
6. Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

Art. 28
Divieto di discriminazione retributiva

1. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Art. 29
Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa

1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Art. 35
Divieto di licenziamento per causa di matrimonio

1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione del lavoro.
5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
   a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
   b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio

7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.

8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito

9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari

2.3 Le violazioni previste dal Codice Penale

Articolo 600 bis
[Aggiornato al 17/07/2024]
Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione[2] una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Articolo 600 ter
[Aggiornato al 17/07/2024]
Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 600 quater
[Aggiornato al 17/07/2024]
Detenzione o accesso a materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Articolo 600 quater 1
[Aggiornato al 17/07/2024]
Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 600 quinquies
[Aggiornato al 17/07/2024]
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Articolo 604 bis
[Aggiornato al 17/07/2024]
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Articolo 604 ter
[Aggiornato al 17/07/2024]
Circostanza aggravante

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Articolo 609 bis
[Aggiornato al 17/07/2024]
Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609 ter
[Aggiornato al 17/07/2024]
Circostanze aggravanti

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609 quater
[Aggiornato al 17/07/2024]

Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609 quinquies
[Aggiornato al 17/07/2024]
Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

a. se il reato è commesso da più persone riunite;
b. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c. se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609 octies
[Aggiornato al 17/07/2024]

Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609 undecies
[Aggiornato al 17/07/2024]
Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

2.4 L'individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione per il mondo sportivo

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Osservatorio Permanente del Coni per le politiche di Safeguarding, tenuto conto delle caratteristiche e della attività che le società ed associazioni sportive svolgono abitualmente, ha individuato tra le condotte di abuso, violenza e discriminazione sanzionabili dal sistema sportivo, proprio in virtù del rischio considerato connesso con l'attività sportiva:

a) L' "abuso psicologico": qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) L'"abuso fisico": qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) la "molestia sessuale": qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) l'"abuso sessuale": qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) La "negligenza": il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) L'"incuria": la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) L'"abuso di matrice religiosa": l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) "bullismo, cyberbullismo": qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) I "comportamenti discriminatori": qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

3. PROTOCOLLI OPERATIVI

3.1 L'individuazione delle specifiche situazioni di rischio

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, U.S.D. Lavagnese a.s.d. ha valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

SITUAZIONI SPECIFICHE DI RISCHIO
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica
Viaggi, trasferte e pernotti
Trattamenti e prestazioni sanitarie
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello
Relazioni personali
Attività correlate (es. utilizzo di social network)

3.2 La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione

Per ciascuna condotta individuata dalla normativa Safeguarding, U.S.D. Lavagnese a.s.d. valuta il proprio grado di esposizione al rischio prendendo in considerazione sia la probabilità di accadimento che il potenziale impatto.

Ai fini della valutazione della probabilità di accadimento tiene conto dei seguenti indici:

- la frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi (per esempio situazioni che comportano un contatto fisico ravvicinato);
- la storicità: eventi simili che si siano già riscontrati nel contesto di U.S.D. Lavagnese a.s.d. (circostanza che aumenta il grado di probabilità) o in altre organizzazioni o che siano riscontrati in letteratura;
- la presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili anche in altre organizzazioni.

Ai fini del calcolo dell'impatto si potranno prendere in considerazione a titolo esemplificativo:

- la natura delle possibili conseguenze della condotta;
- il numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
- la possibilità di intervento prima dell'accadimento dell'evento;
- la minore età, condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima;
- la prevedibilità delle conseguenze.

Alla luce della valutazione dei rischi come sopra indicata, il Modello Safeguarding contiene l'individuazione di specifiche norme di condotta e dei protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.

3.3 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso psicologico

<table>
<tr><th colspan="2">Condotta</th></tr>
<tr><td colspan="2">Abuso psicologico</td></tr>
<tr><th colspan="2">Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata</th></tr>
<tr><td colspan="2">A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

imprecare verso un tesserato, connotandolo come perdente e/o incapace per non aver portato a compimento l'attività di competenza o, nel caso di un atleta, per non avere giocato bene una partita o aver sbagliato un rigore;

umiliare un tesserato o farlo sentire inadeguato;

prendersi gioco di un tesserato o incoraggiare altri tesserati a prendersene gioco;

fare favoritismi tra tesserati appartenenti a un medesimo contesto (ad esempio all'interno della squadra, favorendo alcuni atleti a discapito degli altri);

minacciare o maltrattare verbalmente un tesserato;

ignorare, escludere e/o non lodare sufficientemente un tesserato;

criticare per l'aspetto fisico un tesserato;

umiliare un tesserato a causa delle sue prestazioni;

agire con comportamenti inappropriati e violenti nel contesto associativo (insulti, minacce o aggressioni).</td></tr>
<tr><th>Grado di probabilità</th><th>Grado di impatto</th></tr>
<tr><td>probabile</td><td>medio</td></tr>
<tr><th colspan="2">Norme di condotta</th></tr>
</table>

Tutti i Tesserati devono:

astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;

garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;

non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;

ove ne riscontrino la necessità, farsi promotori, presso le competenti strutture dell'Affiliata, affinché siano previste le necessarie forme di supporto psicologico a favore dei tesserati, specie se minori;

in merito all'attività sportiva degli atleti minori, fornire feedback costruttivi, concentrandosi sui progressi e sugli sforzi degli atleti, piuttosto che sul risultato della singola competizione;

farsi promotori dell'organizzazione di programmi (workshops, seminari, corsi di formazione) volti a ridurre il rischio di abusi psicologici, attraverso il rispetto reciproco, la comunicazione positiva e la gestione delle emozioni.

Gli atleti devono:

rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi atleti, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;

non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi atleta, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;

non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una competizione o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati.

Presidi di controllo adottati

Codice di Condotta Etica;

Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;

Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;

Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);

Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

3.4 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso fisico

Condotta	
Abuso fisico	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati: colpire un tesserato perché disturba o disattende le indicazioni date (ad esempio colpire un atleta durante la sessione di allenamento perché non ascolta le indicazioni dell'allenatore); obbligare un tesserato ammalato a svolgere comunque l'attività di competenza; imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei tesserati; prescrivere / somministrare sostanze dopanti agli atleti.	
Grado di probabilità	**Grado di impatto**
poco probabile	lieve
Norme di condotta	
<u>Tutti i Tesserati devono:</u> comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati; astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo; garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo; impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva; prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva; affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi; collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi); segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio; **<u>I dirigenti sportivi e tecnici devono:</u>** agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori; evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori	

promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;

non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;

individuare tra di loro la figura più appropriata, in relazione all'età degli atleti, ad intrattenere un dialogo continuo con gli stessi fine di scorgerne segni di malessere.

Gli atleti devono:

rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi atleti, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;

non sottoporre nessun atleta ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico.

Presidi di controllo adottati

Codice di Condotta Etica;

Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;

Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;

Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);

Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

3.5 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della molestia sessuale

Condotta	
Molestia sessuale	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati: fare commenti espliciti o volgari sul corpo di un tesserato; fare battute sessuali che mettano a disagio il tesserato; toccare, abbracciare o baciare un tesserato senza il consenso.	
Grado di probabilità	**Grado di impatto**
probabile	grave
Norme di condotta	
<u>Tutti i Tesserati devono:</u> comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati; astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo; garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo; impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi; impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva; affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi; collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi); segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. **<u>I dirigenti sportivi e tecnici devono:</u>** agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;	

evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori

promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;

garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;

organizzare eventuali trasferte che richiedono il pernottamento in hotel evitando che dirigenti e allenatori siano nella stessa stanza degli atleti;

limitare l'accesso alle strutture solo al personale autorizzato

adoperarsi affinchè nelle strutture vi siano sempre, durante le attività sportive di atleti minori, almeno due soggetti adulti

Gli atleti devono:

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi atleti, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;

non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;

rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori.
Presidi di controllo adottati
Codice di Condotta Etica; Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni; Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding; Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti); Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

3.6 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso sessuale

Condotta	
Abuso sessuale	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati: fotografare tesserati atleti nudi nell'ambiente dello spogliatoio/sotto la doccia; fare apprezzamenti fisici inappropriati verso un tesserato; ricercare e creare un contatto fisico non necessario con un tesserato adducendo al benessere fisico dello stesso; un tesserato è oggetto di commenti erotici, osceni o di natura sessuale; intraprendere una relazione sessuale con un tesserato minorenne, o incapace di intendere o incosciente o non completamente cosciente (per uso volontario o involontario di alcool e/o droghe).	
Grado di probabilità	**Grado di impatto**
poco probabile	lieve
Norme di condotta	
<u>Tutti i Tesserati devono:</u> comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati; astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;	

garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori

promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;

garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Gli atleti devono:

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

rispettare la privacy dei compagni di squadra negli spogliatoi e nelle aree di cambio;

riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni; astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile; segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. **I genitori e i sostenitori devono:** tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi atleti, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.; non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso; rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori.
Presidi di controllo adottati
Codice di Condotta Etica; Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni; Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding; Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti); Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

3.7 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della negligenza

Condotta	
Negligenza	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati: mancata supervisione del tesserato (specie se minorenne), in occasione a titolo esemplificativo di trasferte, viaggi e pernottamenti; non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere del tesserato (specie se minorenne), quali, a titolo esemplificativo, disturbi nell'alimentazione o cambiamenti comportamentali repentini; non fornire equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza	
Grado di probabilità	**Grado di impatto**

improbabile	lieve

Norme di condotta

Tutti i Tesserati devono:

garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;

impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Gli atleti devono:

comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

in occasione di trasferte e spostamenti (con particolare riferimento ai minori), gli atleti devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;

in caso di pernotto, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto. Dev'essere fornita, in anticipo ed in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa rooming list che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;

assumere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;

evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi atleti, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;

in occasione di trasferte e spostamenti di minori, gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti, in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa.

Presidi di controllo adottati
Codice di Condotta Etica; Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni; Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding; Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti); Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

3.8 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'incuria

Condotta	
Incuria	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati: non prestare le corrette e necessarie cure mediche ai tesserati infortunati; non prestare il necessario supporto psicologico e/o emotivo al tesserato che lo richiede o che mostra segni di debolezza; in caso di atleti minori, non informare i genitori e/o tutori.	
Grado di probabilità	**Grado di impatto**
poco probabile	medio
Norme di condotta	
<u>Tutti i Tesserati devono:</u> garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo; impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi; impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva; instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati. **<u>I dirigenti sportivi e tecnici devono:</u>** contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;	

astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo.

Gli atleti devono:

rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi atleti, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.

Presidi di controllo adottati

Codice di Condotta Etica;

Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;

Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;

Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti); Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

3.9 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso di matrice religiosa

Condotta	
Abuso di matrice religiosa	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati: isolare un tesserato a causa della propria fede religiosa o costringere un tesserato ad affrontare pregiudizi per la propria fede; costringere i tesserati a partecipare a pratiche religiose che non condividono; promettere ai tesserati successo professionale o altro beneficio in cambio della loro rinuncia a professare/praticare liberamente la propria fede religiosa ovvero della loro adesione ad una specifica fede religiosa; negare a un tesserato il diritto di indossare/esporre simboli rappresentativi della propria fede religiosa (ad es. rosario al collo), purché non si tratti di simboli contrari al buon costume e fatte salve le specifiche regolamentazioni di gara; impedire a un tesserato di esultare per un successo (ad es. dopo un goal in partita) ringraziando manifestamente il proprio dio; negare a un tesserato il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nei momenti liberi/di riposo da allenamenti (ad es. il momento della preghiera prima dei pasti in occasione di ritiri/trasferte); imporre trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa praticata dal tesserato (ad es. assunzione di alimenti non consentiti).	
Grado di probabilità	**Grado di impatto**
Poco probabile	lieve
Norme di condotta	
<u>Tutti i Tesserati devono:</u> comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati; garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo; impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva; prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva; affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;	

collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione,

pericolo o timore;

interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;

sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Gli atleti devono:

rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi atleti, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.; non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi atleta, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto.
Presidi di controllo adottati
Codice di Condotta Etica; Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni; Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding; Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti); Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

3.10 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo

Condotta
Bullismo, cyberbullismo
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati: ***denigration***, offendere con soprannomi denigratori, parolacce e/o insulti; ***body-shaming***, ovvero deridere qualcuno per l'aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media; pubblicare online frasi o immagini che possono nuocere alla salute o allo sviluppo fisico (in caso di minorenni), mentale, psicologico, morale o sociale. Se la pubblicazione online riguarda materiale ritraente la vittima colpita da uno o più aggressori si parla di ***happy slapping*** o ***cyberbashing***; ***cyberstalking***, che rappresenta la versione online del reato di stalking e che mira a molestare, minacciare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione; ***exclusion***, che consiste nell'allontanamento intenzionale di un tesserato da un gruppo (anche online, ad esempio da una lista di amici, da una chat etc.); ***flaming***, che avviene usualmente in rete e che mira a generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari; ***harassment***, riguarda il compimento di moleste effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico; ***impersonation***, che riguarda l'assunzione dell'identità in rete di un'altra persona mirata a danneggiare la vittima e la sua reputazione, compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa;

outing and trickery, consiste nella diffusione di informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Pertanto, il cyberbullo potrebbe diffondere confidenze spontanee o immagini riservate della vittima su chat o sms. Talvolta, capita che il bullo convinca con l'inganno la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta ad esaudire le sue richieste;

revenge porn, che consiste nella pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata;

sexting, che riguarda l'invio attraverso i mezzi informatici di materiale eroticamente esplicito, come immagini, video, fotografie, testi scritti, audio, in cui vengono esplicitate intenzioni sessuali, senza il consenso della persona ritratta o al fine di recare un danno alla vittima.

Grado di probabilità	**Grado di impatto**
poco probabile	medio

Norme di condotta

<u>Tutti i Tesserati devono:</u>

comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

<u>I dirigenti sportivi e tecnici devono:</u>

agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati;

coinvolgere i genitori e le famiglie (anche tramite riunioni periodiche) nel processo educativo degli atleti minori, fornendo strumenti e risorse atti a prevenire il cyberbullismo;

evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione,

pericolo o timore;

astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;

sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;

sensibilizzare gli atleti, specie se minorenni, al corretto e responsabile utilizzo degli smartphone e dei contenuti multimediali, oltre che dei *social media*.

Gli atleti devono:

rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

prevenire l'utilizzo in modo inappropriato di dispositivi elettronici (in particolare, cellulari) in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;

astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi atleti, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;

non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi atleta, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;

non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;

non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;

astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media (ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti o sulle loro famiglie). In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato (da entrambi i genitori o dal legale rappresentante qualora minore ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni).

Presidi di controllo adottati
Codice di Condotta Etica; Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni; Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding; Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti); Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

3.11 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione di comportamenti discriminatori

Condotta
Comportamenti discriminatori
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati: usare epiteti razzisti contro tesserati di colore o di altre etnie; negare alle tesserate (atlete e non) pari opportunità o trattamento rispetto ai tesserati, attraverso, ad esempio ma non solo, limitazioni di accesso agli impianti sportivi e preclusione di partecipazione ad attività sportive e/o funzioni dell'Affiliata; insulti e cori razzisti rivolti a tesserati di fede diversa; insulti o attacchi contro tesserati sulla base del loro orientamento sessuale.

Grado di probabilità	Grado di impatto
poco probabile	medio

Norme di condotta

Tutti i Tesserati devono:

comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile Safeguarding;

sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Gli atleti devono:

rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

non utilizzare un linguaggio offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell'onore e della reputazione altrui;

evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile safeguarding;

segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi atleti, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;

non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi atleta, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;

non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati.

Presidi di controllo adottati

Codice di Condotta Etica;

Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;

Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;

Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);

Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

4. Il SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1 Dovere di Segnalazione

Chiunque abbia conoscenza di una violazione del Modello Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding o di comportamenti anche solo potenzialmente lesivi che potrebbero integrare una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding tramite gli appositi canali di Segnalazione di seguito dettagliati.

Sono vietate le Segnalazioni manifestamente infondate e quelle effettuate in mala fede e costituiscono una violazione del presente Modello e, pertanto, potranno essere sanzionate.

Qualora la segnalazione concerni soggetti minori d'età la segnalazione dovrà pervenire dall'esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore o dal curatore. Qualora pervenga direttamente dal minore che abbia compiuto i quattordici anni di età, il Responsabile Safeguarding dovrà informare senza indugio l'esercente la responsabilità genitoriale ovvero il tutore o curatore.

4.2 Sistema di Segnalazione

La Segnalazione può essere effettuata tramite i seguenti canali:

- Indirizzo email del Responsabile Safeguarding;
- In busta chiusa e anonima che contenga la segnalazione, questa non anonima, da depositare presso la segreteria della Società.

Il Sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione limitando, tra l'altro, la circolazione di tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa.

Sono vietate le forme di Vittimizzazione Secondaria del Segnalante, di chi lo abbia assistito o sostenuto nell'effettuare una denuncia o una Segnalazione e di chi abbia reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni.

4.3 Elementi della Segnalazione

La Segnalazione, in apposito modulo messo a disposizione dalla Società e rinvenibile sul sito della FIGC, deve contenere:

- una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

4.4 Soggetti Riceventi le Segnalazioni

Il soggetto Ricevente delle Segnalazioni è il Responsabile Safeguarding.

Il soggetto Ricevente le Segnalazioni che concernono il Responsabile Safeguarding è il Safeguarding Office dell'ente affiliante.

4.5 Modalità di gestione delle Segnalazioni

Il processo di gestione delle Segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

1) Analisi preliminare della Segnalazione

Il Ricevente la Segnalazione deve verificare che la stessa abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta della Società espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice Condotta per la Safeguarding.

2) Adozione di provvedimenti di risposta immediata

In caso di necessità, il Ricevente la Segnalazione, in qualunque modo acquisita (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza (provvedimenti di quick - response), per:

- la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione eliminando ogni forma di pericolo;
- l'immediata cessazione delle forme di abuso in corso; e
- evitare ogni possibile reiterazione della violazione, operando eventualmente a supporto della vittima.

Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell'intervento degli altri organi di giustizia e a prescindere dall'effettuazione dell'istruttoria relativa alla Segnalazione.

In ogni caso, i provvedimenti di *quick - response* rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione

L'obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l'avvenuta violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ciò ferme restando le eventuali indagini della Procura Federale e/o degli altri organi di giustizia sia sportiva che ordinaria. Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, i Riceventi la Segnalazione potranno interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archiviarla.

Nello svolgimento dell'istruttoria, i Riceventi hanno la facoltà di:

1. sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
2. avvalersi dell'ausilio di altri soggetti interni o esterni alla Società in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che:
   - il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno;
   - tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sui Riceventi la Segnalazione;
   - tali soggetti siano messi a conoscenza unicamente delle informazioni contenute nella Segnalazione che sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività a loro richieste;
   - venga tenuta traccia scritta dei soggetti ulteriori coinvolti nel processo di analisi della Segnalazione e ne vengano documentate le attività.

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di sanzionare celermente ogni violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding.

I Riceventi la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della

Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse all'organo amministrativo della Società che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, degli accordi collettivi e dei CCNL applicabili, del sistema sanzionatorio nei casi in cui quest'ultimo sia applicabile e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

4) Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione

All'esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa, il Ricevente, ove ritenga che vi sia stata una violazione del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, attiva il procedimento sanzionatorio ed inoltra la segnalazione al Safeguarding Office dell'Ente di appartenenza.

4.6 Dovere di astensione

Il Ricevente la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse all'organo amministrativo della Società che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi la stessa, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, dei CCNL applicabili, del sistema disciplinare adottato da U.S.D. Lavagnese a.s.d. e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli Organi di giustizia federali o degli EPS competenti.

4.7 Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione e Tutela della Privacy

La Società archivia la documentazione relativa alla Segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della Normativa Privacy e dei requisiti di riservatezza della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento diun obbligo legale o sulla base del consenso. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché datigenetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dellapersona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. L'Associazione, fermo restando il preventivoconsenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante lesessioni di allenamento e regata, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone nonautorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentaledivulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare e responsabile deltrattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione deidati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essereadeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

In ogni caso si ricorda che la segnalazione non sostituisce in alcun modo atto di denuncia e/o querela che dovrà quindi essere presentato dalla persona offesa nei modi e termini previsti dal codice penale e di procedura penale.